



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 20/2010

Napoli 31 MAGGIO 2010 (*)

CI SI AVVIA, ORMAI, VERSO IL GIRO DI BOA DI QUEST'ANNO 2010 AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA. ENTRO IL 31/12/2010 OCCORRERA' CONSEGUIRE PER IL TRIENNIO 2008/2010 ALMENO 75 CREDITI FORMATIVI. GIA' QUATTRO GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL NOSTRO CPO NEL CORRENTE ANNO ED E' IN CANTIERE IL MASTER CON ATTRIBUZIONE DI ALTRI 20 CREDITI FORMATIVI. PREVISTO, INOLTRE, A LUGLIO ALTRO CONVEGNO "CENTRALE". LA FORMAZIONE, PER NOI, E' STATA, DA SEMPRE, UNA SINGOLA PREROGATIVA DELL'ISCRITTO NELLA SCELTA DEGLI EVENTI DA SEGUIRE.

Fra sette mesi, il 31/12/2010, scadrà il **triennio 2008/2010** ai fini della F.C.O. nell'ambito del quale ciascun iscritto nel nostro Albo Provinciale dovrà aver conseguito, in base alla norma transitoria inserita nel Regolamento di Riforma

della Formazione approvato dal CNO, 75 crediti formativi di cui almeno 3 in materia di Ordinamento Professionale e Deontologia.

Dal **1/1/2011** si ritornerà al periodo di monitoraggio biennale (50 crediti di cui almeno 6 in materia ordinamentale).

Il nuovo Regolamento della F.C.O. è entrato in vigore il 14/11/2009 e noi, con la rubrica Notizie dall'Ordine n. 14/2009 del 13/11/2009, ve ne abbiamo reso esaustiva informativa pubblicandone, altresì, il testo sul sito istituzionale www.ordinecdlna.it.

Abbiamo, peraltro, fatto parte della Commissione del CNO che ha riscritto il Regolamento specie dopo i rilievi dell'ANTITRUST che aveva "sancito", a seguito di audizione dei Presidenti di tutti gli Ordini Professionali in materia di Formazione, i seguenti principi:

- a) la Formazione è prerogativa di ogni iscritto nell'Albo professionale che ha, quindi, libertà di scelta delle attività formative;**
- b) non vi può essere discriminazione nell'attribuzione di crediti formativi fra eventi organizzati dai Consigli degli Ordini e Soggetti Terzi;**
- c) i Consigli degli Ordini hanno l'obbligo di effettuare la Formazione e di vigilare sullo standard qualitativo degli eventi organizzati dai Soggetti Terzi.**

Al di là dei nostri "dissapori" (concettuali) con l'ANTITRUST in quanto, spesso, confonde la libera professione intellettuale con l'impresa ed il mercato e, conseguenzialmente, gli Ordini come Associazioni d'Imprese, **ne abbiamo non solo ritenuto giuste le osservazioni (id: i principi) quanto, noi stessi ed in epoca non sospetta, li avevamo già anticipati facendone una bandiera del CPO di Napoli.**

Siamo stati, infatti, paladini (e fin da epoca remota) della **facoltà dell'iscritto nello scegliere liberamente gli eventi formativi** in base alle materie ed all'oggetto di suo interesse professionale e della semplice funzione formativa

(id: non prerogativa assoluta o depositario **in via esclusiva** della Formazione) dei Consigli dell'Ordine: siamo, dunque, soggetti principali nell'erogazione di formazione rispetto a Soggetti Terzi che hanno la stessa funzione con l'unica differenza che siamo vigilanti, nei confronti di questi ultimi, di uno standard qualitativo.

A beneficio di qualche "parolaio" di turno, vorremmo solo ricordare il n° 16/2002 della presente Rubrica e la circolare CPO di Napoli, Prot. 2290/A del **24 Settembre 2003**, che, nel dare notizia del programma del I° MASTER IN DIRITTO DEL LAVORO, così si esprimeva :

“Questo Consiglio provinciale, prima ancora che si cominciasse a parlare di obbligatorietà della formazione, ha sempre posto in essere numerose iniziative di aggiornamento professionale ancorchè in attuazione dell’art. 14 lettera i) della legge 12/79 così come è impegnato a farvi pervenire, mensilmente e puntualmente, una circolare scientifica sugli argomenti di stretta attualità. Non manca, nemmeno, una rubrica mensile di commento alla giurisprudenza più recente in materia di diritto del lavoro: è vera formazione continua nella consapevolezza di un ruolo e funzione di salvaguardia della fede pubblica ferma restando la libertà di ciascun collega di rivolgersi ad altre strutture, a titolo gratuito od oneroso, per quello che è un dovere etico e morale”.

Nondimeno pregnante di verità giuridica (vista, poi, la successiva posizione dell'ANTITRUST) fu il nostro intervento di **assoluta contrarietà**, in occasione della presentazione all'Assemblea dei Rappresentanti Regionali della bozza del "vecchio" Regolamento della FCO, **verso quella disposizione, proposta dal rappresentante dell'Emilia – Romagna** (accettata dal CNO) che attribuiva agli **eventi formativi, organizzati da soggetti terzi (ma purchè accreditati e validati preventivamente dal CPO competente per territorio), solo il 50% dei crediti formativi.**

Ora, con il **nuovo Regolamento**, il Collega, libero ed indipendente essendo sua ed esclusivamente sua la prerogativa della scelta fra le varie offerte formative purchè raggiunga nel periodo di monitoraggio il numero di crediti formativi previsto dal Regolamento stesso, ha queste possibilità:

- 1. Frequentare un evento organizzato da qualsivoglia Consiglio Provinciale, in virtù della legittimazione alla Formazione ex art. 14 sub lettera i) della legge 12/79, sulle materie previste dal Regolamento;**
- 2. Frequentare un evento, preventivamente validato dal CPO competente per territorio, organizzato da un Soggetto Terzo;**
- 3. Frequentare un evento, non validato preventivamente dal CPO, organizzato da un Soggetto Terzo purchè, su istanza dell'avente interesse da presentarsi entro i 30 giorni, venga successivamente riconosciuto dal CPO come conforme agli standard di qualità fissati dal Regolamento.**

Nel caso sub 1.) c'è la presunzione legale assoluta che l'evento organizzato dal CPO sia conforme ai principi del Regolamento (Materie, Relatori, Modalità ecc.) essendo legittimato, ex art. 14 sub lettera i) della legge 12/79, all'erogazione di Formazione agli iscritti.

Nell'ipotesi sub 2.) l'erogazione della Formazione avviene ad opera di Soggetti Terzi nel mentre la disamina dei requisiti dell'evento e la conformità ai principi del Regolamento vengono preventivamente accertati dal CPO e, in caso, positivo, tale evento attribuirà al partecipante il credito formativo previsto dal Regolamento (uno per ogni ora, evento infrazionabile ecc.) senza, quindi, alcuna discriminazione, a livello di numero di crediti, rispetto ad un'attività formativa posta in essere dal CPO.

Nella terza ipotesi, ex adverso, **sarà cura del collega**, che ha partecipato ad un evento organizzato da un soggetto terzo (es. Università, altri Ordini Professionali diversi dai CPO tipo Commercialisti, Avvocati ecc.), non

preventivamente validato, richiederla, **nei 30 giorni successivi**, al proprio CPO che procederà al riconoscimento dell'evento, ai fini della F.C.O., sulla scorta delle informazioni recepite dal richiedente e sulla sua conformità agli standard qualitativi stabiliti dal Regolamento.

Solo per completamento di questa informativa segnaliamo, poi, la grande novità introdotta dal Regolamento per la F.C.O. entrato in vigore il 14 Novembre 2009: **la formazione e - learning.**

Il 30% dei crediti biennali può essere, infatti, conseguito mediante la modalità e- learning (da non confondere con la video- conferenza): ciò significa che ben 15 crediti sui 50 biennali possono derivare da questa metodologia che rilascia, al termine dell'evento, un certificato di partecipazione sempre che si siano superati i test intermedi di valutazione.

Da quanto precede (ed anche alla luce della Sentenza del TAR n. 5265 del 24/6/2005 circa la funzione istituzionale del CPO in tema di Formazione ovvero dei principi sanciti dall'ANTITRUST e dal Regolamento) **appare evidente ed inconfutabile che la Fondazione Studi e la Fondazione Consulenti per il Lavoro siano, in materia di F.C.O., Soggetti Terzi al pari di IPSOA, INDICITALIA, INAZ ecc.**

I loro eventi non hanno bisogno di validazione **solo se organizzati di concerto e/o con il patrocinio dei CPO che restano i soli soggetti istituzionali di Categoria legittimati ad erogare autonomamente la Formazione.**

In caso contrario, fermo restando tale status di Soggetto Terzo, devono richiedere la validazione preventiva dell'evento al CPO competente per territorio o, in mancanza di ciò, l'incombenza è a carico di **chi abbia partecipato** ad un evento organizzato in proprio da una delle due Fondazioni: deve farselo validare, entro i 30 giorni successivi, dal CPO

competente che dovrà procedere, anche qui, alle solite valutazioni: materia, standard qualitativo ecc.

Siamo convinti che il prossimo “**Festival del Lavoro di Treia**” (24, 25 e 26 Giugno 2010) della Fondazione Studi, Consiglio Nazionale e Comune di Treia sia validato dai CPO delle Marche o co - organizzato con tali Consigli.

Sta di fatto che l’art. 23 della Legge 12/79 al pari della citata Sentenza del TAR non assegna al CNO compiti formativi e men che meno alle due Fondazioni!

Ad esempio, il CPO di Napoli ha organizzato due dei 4 Convegni del 2010 di concerto con la **Fondazione Studi** del CNO, uno di concerto con l’Università Federico II° e quello di Gennaio 2010 **insieme a “Guida al Lavoro”**: tali soggetti terzi **non dovevano richiedere la validazione preventiva proprio per la nostra co-organizzazione.**

Dal Gennaio 2010, dunque, abbiamo “messo a disposizione” di quanti hanno ritenuto interessanti, in piena libertà, le nostre offerte formative ben 20 crediti formativi sui 25 annuali ipotizzati dal Regolamento.

E’ in fase di completamento l’organizzazione del MASTER la cui partecipazione a quanti si sono già prenotati consentirà l’attribuzione di altri 20 crediti formativi.

Stiamo, infine, già lavorando per un Convegno a Luglio prossimo sugli Ammortizzatori Sociali in generale e su quelli in deroga sperando che, per quella data, l’Assessorato Regionale al Lavoro della Campania ed il Ministero del Lavoro sottoscrivano sia l’intesa che le risorse a disposizione.

Abbiamo in questa fase delicata di crisi un compito essenziale non solo sul piano professionale quanto su quello sociale: la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Ci sarà, quindi, da analizzare tutta la normativa della c.d. FINANZIARIA SALVA EURO e contiamo, pertanto, di sfruttare il Convegno di fine anno se saranno chiari i contenuti del provvedimento ovvero, ancora una volta, del

Collegato Lavoro se dovesse, come ci auguriamo, essere approvato in tempi brevi.

L'Assemblea degli iscritti (Novembre 2010) sarà, infine, l'occasione per l'attribuzione dei **tre crediti** per eventi in materia ordinamentale e di deontologia al pari di quanto già verificatosi a Novembre 2009.

Ed ancor prima della conclusione dell'anno, co-organizzeremo con la Fondazione Consulenti per il Lavoro un Convegno a Napoli di indubbia valenza "formativa" in quanto saranno trattati i " tirocini formativi" e le "modalità di intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro nonché di ricollocazione del personale alla luce della Finanziaria 2010".

Giammai, invece, organizzeremo eventi di F.C.O. su aspetti "pratici" (es. UNIEMENS ovvero Denuncia di Infortunio Telematico): sono necessari ma estremamente di routine. La Formazione è tutt'altra cosa.

Come vedete, Colleghi, noi come CPO nella materia "Formazione" ci mettiamo la faccia e la professionalità **entrando, talvolta, in competizione (id: concorrenza) con i Soggetti Terzi.**

Che lo si voglia o no: noi e loro siamo uguali nell'erogazione della Formazione e leali competitori.

E, "parolai" a parte, l'abbiamo intesa sempre così.

Vedere le nostre occasioni formative premiate dalla presenza di una platea di colleghi colma all'inverosimile ci riempie di orgoglio e di soddisfazione quale testimonianza di un lavoro svolto con assiduità ed abnegazione.

Organizzare eventi formativi in numero superiore a quelli occorrenti per l'attribuzione dei 25 crediti formativi annui (di cui 3 in materia ordinamentale) **significa essere consapevoli ed assertori del ruolo della Formazione nell'accreditamento della Categoria nei confronti dell'opinione pubblica.**

Ed è chiaro che siete e sarete sempre voi a dover scegliere dove dirottare il vostro interesse formativo in base alle vostre esigenze anche se ciò dovesse comportare dei “costi”.

Il nostro compito istituzionale è solo quello di erogare formazione per curare il miglioramento e l’aggiornamento degli iscritti nell’esercizio della professione e di controllare che gli stessi, al termine del periodo di monitoraggio, abbiano, **comunque**, conseguito il numero dei crediti sufficienti per ritenersi “formati” ai sensi del Regolamento: non vi obblighiamo a partecipare alle nostre iniziative.

Nel caso in cui non raggiungete il numero dei crediti indicati dal Regolamento, il CPO è legittimato all’apertura del procedimento disciplinare ed all’ erogazione della sanzione così come, recentemente, affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (id: Ordinanza N. 2235 del 1/2/2010) poiché la **“mancata formazione lede la dignità, il decoro ed il prestigio della professione”**.

Per fortuna la “cultura”, al pari della dignità, **non ha prezzo!**

Ad Maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**